REGIONE SICILIANA - COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 del Registro Data 21/03/2012	Approvazione del regolamento per la gestione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

L'anno duemiladodici, il giorno Ventuno del mese di Marzo, alle ore 18,05, e seguenti, nella sala delle adunanze, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in seduta pubblica di Aggiornamento ed in sessione Ordinaria, il Consiglio Comunale.

Risultano all'appello nominale:

N	COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
1	ADAMO	GRAZIA	Presidente	X	
2	CIARDO	FRANCESCO	Vice presidente	X	
3	ADAMO	SICILIA	Consigliere		X
4	ALFERI	FRANCESCO	Consigliere	X	
5	BARBERI FRANDANISA	FILIPPO	Consigliere		X
6	BATTAGLIA	PASQUALE	Consigliere	X	
7	BRUGNONE	CRISTINA	Consigliere	X	
8	ALFERI	GIUSEPPE	Consigliere		X
9	CATANZARO	MATTEO	Consigliere	X	
10	MARINARO	SALVATORE	Consigliere		X
11	MARTORANA	ANDREA	Consigliere	X	
12	NOTO	ANTONINO	Consigliere		X

Assegnati n. 12 in carica n. 12 Presenti n. 7 Assenti n. 5
Partecipano Il Vice Sindaco AVV A. Pulvino
Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Adamo Grazia
Partecipa il Segretario Comunale Dott. A Nigrone
Il Presidente del Consiglio, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con L.R. 11 dicembre 1991,n. 48;
Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n. 44;
Vista la L.R. 5 luglio 1997 n. 23;
Vista la L.R. 7 settembre 1998 n. 23;
Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto, predisposta dal responsabile dell'Ufficio Finaziario, su indicazione dell'Ass. Bilancio, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che sulla predetta proposta di deliberazione:
- Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. n. 48/91 hanno espresso i pareri di cui infra;

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che hanno istituito, con decorrenza 1° gennaio 2014 l'Imposta Municipale Propria (IMU), basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne le linee essenziali e rimandando per ogni altro aspetto alle modalità di applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTO l'art. 13, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, il quale ha modificato il regime dell'IMU operando in particolare sui seguenti punti:

- Anticipo dell'entrata in vigore del tributo al 1° gennaio 2012;
- Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale;
- Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite;

VISTO il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, relativo al riordino della disciplina dei tributi locali;

CONSIDERATA la L. 27 luglio 2000, n. 212 concernente le "*Disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti*";

CONSIDERATA la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall'art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di dover quindi approvare un Regolamento comunale che disciplini il nuovo tributo, al fine di poterne garantire l'applicazione con decorrenza 1° gennaio 2012, negli ambiti rimessi alla potestà regolamentare del Comune, tra i quali il sistema sanzionatorio e il regime delle detrazioni;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il regolamento predisposto dai competenti uffici comunali;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visti il D.Lgs. n. 23/2011 e il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

1) di approvare l'allegato "*Regolamento per la gestione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)*", applicata in via sperimentale ai sensi dell'art. 13, D.L. n. 201/2011, il quale si compone di n. 17 articoli.
2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.
3) Di pubblicare all'albo pretorio il regolamento per giorni quindici e depositarlo presso l'Ufficio di Segreteria.
4) Di trasmettere il presente provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dall'art. 13, comma 15, D.L. 06 Dicembre 2011, n. 201.

L'Assessore al Bilancio
AVV. A. Pulvino

Prot N. 47/RAG
Del 29-02-2012

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI MOTTA D'AFFERMO
PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 1, lettera i) della L.R.11/12/91, n.48, come sostituito dall'art.12 della L.R. 23/12/2000, n..30 esprime parere

FAVOREVOLE

Motta d'Affermo, Lì 29/02/2012

Il Responsabile del Servizio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 1, lettera i) della L.R.11/12/91, n.48, come sostituito dall'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30 esprime parere

FAVOREVOLE

Motta d'Affermo, Lì 29/02/2012

Il Responsabile di Ragioneria

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.1,c1 lett.i) della L.R.11/12/1994, n.48, come sostituito dall'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30

ATTESTA
Che la spesa derivante dalla presente proposta trova Copertura finanziaria
Della complessiva spesa derivante dal presente atto

Cap. _____ Int._____

Bilancio _____

competenza _____ residui _____

Somma stanziata _____

Impegni assunti _____

Disponibilità Attuale _____

Somma impegnata con il presente provvedimento € _____

Somma disponibile = _____

Lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

_____

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.1,c1 lett.i) della L.R.11/12/1994, n.48, come sostituito dall'art.12 della L.R. 23/12/2000, n.30

ATTESTA
Che la spesa derivante dalla presente proposta trova Copertura finanziaria
Della complessiva spesa derivante dal presente atto

Cap. _____ Int._____

Bilancio _____

competenza _____ residui _____

Somma stanziata _____

Impegni assunti _____

Disponibilità Attuale _____

Somma impegnata con il presente provvedimento € _____

Somma disponibile = _____

Lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

_____

INDICE

Art. 1 Anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria
Art. 2 Definizione di fabbricati e aree
Art. 3 Soggetti passivi
Art. 4 Soggetto attivo
Art. 5 Base imponibile
Art. 6 Determinazione delle aliquote e dell'imposta
Art. 7 Esenzioni
Art. 8 Riduzioni e detrazione dall'imposta
Art. 9 Versamenti e dichiarazioni
Art. 10 Liquidazione e accertamento
Art. 11 Riscossione coattiva
Art. 12 Rimborsi
Art. 13 Sanzioni e interessi
Art. 14 Contenzioso
Art. 15 Incentivi per l'attività di controllo
Art. 16 Entrata in vigore
Art. 17 Autotutela
ALLEGATO "A"

Articolo 1 - ANTICIPAZIONE SPERIMENTALE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

1. L'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, e alle disposizioni che seguono. Conseguentemente, l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.

2. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le sue pertinenze, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio di questo Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Articolo 2 - DEFINIZIONE DI FABBRICATI E AREE

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1:

a) per fabbricato s'intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

b) I fabbricati iscritti a catasto nel gruppo catastale "F", ancorchè sprovvisti di rendita catastale, sono assoggettate come aree fabbricabili e sono soggetti alla dichiarazione IMU ed al pagamento dell'imposta in base al valore determinato come previsto dal presente regolamento.

c) per area fabbricabile s'intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, così come da interpretazione autentica dettata dal comma 2 dell'articolo 36, D.L. n. 223/2006, convertito dalla L. n. 248/2006 ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

d) per terreno agricolo s'intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

Articolo 3 - SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto, per i gestori di beni facenti parte del patrimonio immobiliare pubblico il soggetto passivo è il gestore. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale "D", non iscritti in catasto interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo.

Articolo 4 - SOGGETTO ATTIVO

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune stesso. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'articolo precedente quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

2. In caso di variazioni della circoscrizione territoriale del comune, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

3. È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base del 3,8 per mille. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria.

4. Le detrazioni previste dall'art. 13, D.L. n. 201/2011, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente.

5. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 5 - BASE IMPONIBILE

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti aggiornati periodicamente con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

4. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali ad estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita

proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria i valori delle aree fabbricabili vengono determinati come dal prospetto allegato al presente regolamento: **ALLEGATO "A".**

Per gli immobili classificati nelle categorie catastali "F", il valore è determinato dalla zona in cui l'area o fabbricato ricade secondo lo strumento urbanistico vigente e secondo la tabella "A" allegata al presente regolamento.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

7. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.

8. I terreni agricoli, ricadenti nel territorio di questo Comune, sono esenti dall'imposta ai sensi della dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Articolo 6 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

1. Il Comune delibera le aliquote relative all'IMU entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

2. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo **0,76 per cento.**

3. Il comune con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

4. L'aliquota è ridotta allo **0,4 per cento** per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. Il comune può modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

5. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali (D10) ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. Il comune può ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

6. L'aliquota di base (0,76 per cento) si applica anche alle unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ossia alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

7. Allo Stato compete la metà dell'imposta versata con l'aliquota dello 0,76 per cento, pari allo 0,38 per cento, da calcolarsi su tutti gli immobili, fatta eccezione di quella dovuta per l'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui all'articolo 8, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 3 del presente articolo.

Articolo 7 - ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia e che sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222.

i) Per gli immobili di cui alla precedente lettera "h", si applica *l'esenzione a condizione* che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente utilizzatore.

l) Gli immobili classificati nella categoria catastale F5.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Articolo 8 - RIDUZIONI E DETRAZIONI DALL'IMPOSTA

1. Per abitazione principale s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nel caso in cui l'abitazione principale è composta da più unità immobiliari, l'aliquota ridotta e la detrazione saranno applicate ad una sola unità immobiliare, ancorchè il contribuente dimori abitualmente e vi risieda anagraficamente.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

4. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Infatti la detrazione spetta a ciascun proprietario residente a prescindere dalla quota di possesso.

5. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, fino, comunque, a concorrenza dell'imposta dovuta.

6. Il comune può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

7. La detrazione, non l'aliquota ridotta, si applica anche alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ossia alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

8. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis del decreto legislativo n. 504/1992, ossia al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta, a condizione che il coniuge assegnante non abbia altra abitazione principale di proprietà nel Comune del coniuge assegnatario.

9. Le disposizioni del comma 8 si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale, nonché ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ossia l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

10. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. Qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione IMU originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione, per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.

11. Può essere considerata pertinenza dell'abitazione principale nella misura massima di una sola unità immobiliare per ciascuna delle categorie catastale C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo a condizione che la stessa sia:

a) posseduta e utilizzata direttamente da chi possiede e utilizza l'abitazione principale;

b) ubicata nello stesso fabbricato o corpo di fabbrica dell'unità immobiliare principale o, in caso contrario, acquistata con il medesimo atto di compravendita ovvero con atto successivo, dove ai fini dell'Imposta di Registro, sia stata vincolata all'unità immobiliare principale ed abbia beneficiato delle agevolazioni per la prima casa;

c) espressamente indicata nella dichiarazione relativa all'annualità a partire dalla quale l'unità immobiliare è considerata pertinenza, pena la decadenza dal beneficio.

d) Si intende, comunque, per pertinenza l'unità immobiliare a servizio dell'abitazione principale e non locata.

Articolo 9 - VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 3 per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

3. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

4. A far data dal completamento dell'attuazione dei decreti legislativi in materia di adeguamento dei sistemi contabili adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera h), della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e comunque a partire dal 1° gennaio 2015, l'imposta è corrisposta con le modalità stabilite dal comune.

5. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, sono approvati i modelli della dichiarazione, i modelli per il versamento, nonché di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità.

6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili .

7. Il Comune stabilisce in euro 12,00 l'importo fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.

Articolo 10 - LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

4. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dalla Giunta Comunale per la gestione del tributo, di cui al successivo comma 6.

5. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, il comune può invitare ai contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

6. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario responsabile a cui sono conferiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; lo stesso Organo determina inoltre le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza. Il Funzionario Responsabile in particolare cura:

a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce o dichiarazioni; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);

b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;

c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;

d) cura il contenzioso tributario;

e) dispone i rimborsi;

f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;

g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

7. Con decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, saranno stabiliti termini e modalità per l'interscambio tra comuni e sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze di dati e notizie.

8. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

9. Il Comune con separato regolamento, può introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 per i soli accertamenti inerenti la determinazione del valore delle aree fabbricabili.

Articolo 11 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 12 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, per la quota di competenza comunale.

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, maggiorato degli interessi legali dalla data dell'eseguito versamento.

3. Le somme da rimborsare (di competenza dell'Ente) possono, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente a titolo di imposta municipale propria, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso.

Articolo 13 - SANZIONI E INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.

2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. La misura annua degli interessi è determinata dal comune sulla base del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

7. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, ma a condizione che il maggior versamento non sia dovuto ad errore materiale del contribuente non ravvisabile dal Comune, poiché in tale ipotesi gli interessi sul credito sono calcolati dalla data della domanda.

Articolo 14 - CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni, intendendosi sostituito all'ufficio tributario il comune nei cui confronti il ricorso è proposto.

Articolo 15 – INCENTIVI PER L'ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 446/97,nell'ambito delle iniziative per il potenziamento degli uffici tributari del Comune, per incentivare l'attività di controllo possono essere attribuiti dei compensi incentivanti al personale addetto.
2. A tale scopo una quota delle somme effettivamente accertate definitivamente, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività.

Articolo 16 - ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti riguardante l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento troveranno applicazione le leggi nazionali e regionali, lo Statuto comunale e i regolamenti comunali ed in particolare si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria.

Articolo 17 - AUTOTUTELA

1. Il funzionario responsabile del servizio, nel rispetto della legislazione vigente, anche senza istanza di parte può procedere all'annullamento totale o parziale dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati ed alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che anno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune ed a seguito di una attenta analisi di tutti i fattori essenziali dell'atto.

4. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente ed al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

5. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto.

6. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per i motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato, favorevole al Comune.

COMUNE di MOTTA D'AFFERMO

PROVINCIA DI MESSINA

TABELLA VALORI DI RIFERIMENTO PER AREE FABBRICABILI

ZONA URBANISTICA	INDICE DI EDIFICABILITA'	DESTINAZIONE D'USO CONSENTITA	VALORE AI FINI I.M.U. PER MQ.
A1 – A2 (Centro Storico)	Nessuno – consentito il risanamento conservativo degli immobili esistenti	Abitativo – artigianato non molesto – commerciale - direzionale	€ ═══════
B1	9 mc/mq lotti < 120mq. 5 mc/mq lotti > 120mq.	Abitativo – artigianato non molesto – commerciale – direzionale	€ 90,00
B2	9 mc/mq lotti < 120mq. 5 mc/mq lotti > 120mq. e < / = 200mq, 4mc/mq lotti > 200mq	Abitativo – artigianato non molesto – commerciale – direzionale	€ 100,00
B0	Nessuno – consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la ristrutturazione degli immobili esistenti nel rispetto delle sagome e delle volumetrie preesistenti	Abitativo – artigianato non molesto – commerciale – direzionale	€ 0,00
C LOTTIZZATE		Uso interesse comune residenziale	€ 35,00
D1	Nessuno – consentita la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la ristrutturazione edilizia	Attività Industriali	€ 00,00
D3 NON LOTTIZZATE	0,75mc/mq lotto > 2000 mq	Attività industriali, artigianali o commerciali	€ 30,00
F TURISTICO ALBERGHIERA NON LOTTIZZATE	0,4 mc/mq	Attività turistico alberghiera	€ 15,00
TURISTICA RESIDENZIALE STAGIONALE	0,4 mc/mq	Insediamenti turistici, residenziali - stagionali	€ 10,00

Ad inizio di seduta Consiglieri presenti n.7.

Il Presidente passa alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno " Approvazione Regolamento per la gestione dell'Imposta Municipale propria (IMU).

Chiede ed ottiene la parola il Vice Sindaco AVV. A. Pulvino che ringrazia a nome di tutta L'Amministrazione l'intero Consiglio Comunale, il personale che ha collaborato in questi ultimi cinque anni per raggiungere i risultati che sono di fronte agli occhi dell'intera collettività Mottese. Ultimo ringraziamento va fatto al Presidente del Consiglio Comunale che è stata bersagliata, ma ugualmente è riuscita a mantenere con fatica e pazienza la calma , è stata un campione di democrazia. Ringrazia il Sindaco per la fiducia accordatagli per l'intero periodo e si augura che questo possa continuare per gli anni prossimi. Manifesta la sua idea circa l'IMU, invita a considerare che il momento economico è alquanto difficile soprattutto per chi vive di pensione o peggio di forme occasionali di lavoro, pertanto chiede di applicare la tassa al minimo consentito dalla legge.
Il Ragioniere Pietro Mazzeo afferma che oggi parlare di riduzione delle aliquote significa fare campagna elettorale.
Sono le ore 18,30 entra in aula il Cons. Noto Antonino. Consiglieri presenti n.8.

Il Vice Sindaco afferma che ridurre le aliquote non è una scelta politica, ma una necessità, dobbiamo portare l'imposta dallo 0,76 allo 0,3%.

Il Cons. Catanzaro afferma che dobbiamo mettere i cittadini nella condizione di autotutelarsi, perché oggi chi possiede un'abitazione e un garage, quest'ultimo verrà considerato con la nuova normativa seconda abitazione.
Sono le ore 18,40 entrano in aula i Cons. Alferi Giuseppe e Marinaro Salvatore. Consiglieri presenti n.10.

Il Cons. Martorana ricorda che il Consiglio Comunale di giorno 14/03/2012 è stato aggiornato per avere tutti un po' le idee più chiare, ma ancora oggi sono forse più confuse. Dichiara di condividere totalmente la scelta del Vice Sindaco di ridurre l'aliquota di base e forse per la prima volta vede una scelta di sinistra nel tentare di salvaguardare le persone di Motta, che vivono con un reddito molto basso. Dichiara che oggi vanno applicate le aliquote più basse e le sanzioni minime.
Propone di modificare il Regolamento nel modo seguente :-

Integrare l'art. 6 comma 5° : - L'aliquota è ridotta allo 0,1%. Inoltre le unità diroccate, in disuso, i ruderi, le unità non utilizzate, le unità in corso di costruzione, in corso di definizione, i lastrici solari classificate al gruppo " F ", in quanto senza redditi, sono del tutto esenti –

Integrare l'art.8 con il Comma 4 bis: - L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'Ufficio tecnico comunale dietro istanza presentata dal proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

Art.6 comma 2 - l'aliquota di base dell'imposta dallo 0,76% passa allo 0,46%,(cosi come era possibile modificare giusto art.6 comma 3°).

Art. 13 – Applicare la sanzione amministrativa al minimo previsto dalla normativa vigente e demandare al prossimo Consiglio Comunale l'immediata approvazione del Regolamento per l'adesione.

Entra in aula alle ore 19,05 il Cons. Adamo Sicilia. Consiglieri presenti n.11.

Il Presidente propone di sospendere la seduta per cinque minuti, che ad unanimità viene approvata dai n.11 consiglieri presenti e votanti.

Alla ripresa dei lavori, sono le ore 19,30, risultano presenti n.10 consiglieri. Sono assenti i consiglieri Ciardo Francesco e Barberi Frandanisa Filippo.

Il Presidente mette ai voti la proposta delle modifiche apportate che con voti unanimi e favorevoli viene approvata.

Il Presidente mette ai voti la proposta di approvazione dell'intero Regolamento, cosi come modificato, che con voti unanimi e favorevoli viene approvata.

La seduta si chiude alle ore 19,55.

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 Marzo 1963,n.16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to G Adamo

Il Consigliere Anziano
F.to F Ciardo

Il Segretario Generale
F.to A Nigrone

CONFORMITA'

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Motta D'Affermo 25-3-2012

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA'

___ E' divenuta esecutiva il_____ai sensi dell'art.12 comma 1° della L.R. n.44/91 (decorsi giorni 10 dalla data di pubblicazione)

___ E' divenuta esecutiva il_____ai sensidell'art.12 comma 2° della L.R. n.44/91 (per dichiarazione di immediata esecutività)

Motta D'Affermo_____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su comforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

ai sensi dell'art.11 della L.R. n.44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi Dal_____Al_____e che contro la stessa non sono stati prodotti a quest'Ufficio opposizioni o reclami.

Motta D'Affermo_____

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale